

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 "Modifiche all'articolo 614 del codice penale"

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

A. Al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

B. Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso per eseguire un altro reato;

C. Al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "da due a sei anni";

D. Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:" colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non ha diritto al risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".

2. Art. 2 "Modifiche all'articolo 55 del codice penale"

A. All'articolo 55 del codice penale, infine, è aggiunto il seguente comma:" non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o l'altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 52".